



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1118 del 06.02.2026

Corte Sportiva di Appello n.22

Seduta del giorno 06.02.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Vincenzo Vivis; avv. Daniele Grano; avv. Antonio Pollioso:

- visto il reclamo presentato dalla società Virtus Pallacanestro Siano codice FIP 054859 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 758, di cui al C.U. n° 1041 del 02/02/2026, relativo alla gara n° 2452 del campionato di categoria Divisione regionale 2, con il quale è stata comminata a tesserato CARLO RUSSO la squalifica per 2 gare per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco [art. 33,3/2b) RG];

- letto il ricorso presentato dalla società Virtus Pallacanestro Siano;

- ascoltati personalmente i tesserati sigg.ri Donato Damiano e Adamo Eduardo, allenatore e dirigente della Virtus Pallacanestro Siano, i quali si riportavano integralmente al contenuto del ricorso, contestando le ragioni alla base del provvedimento di primo grado. In particolare, specificavano che il tesserato Russo non scaraventava il pallone con violenza contro l'avversario ma piuttosto cercava di liberarsi dello stesso in modo plateale. Affermava, poi, che il tesserato della squadra avversaria coinvolto nell'episodio non era il numero 35 (Alaia Stefano) bensì il numero 5 (Leggiero Nicola), come invece riportato dagli arbitri nel rapporto;

- sentito telefonicamente il primo arbitro, sig. La Corte Gianroberto, il quale, precisando quanto riportato nel rapporto arbitrale relativamente all'episodio in questione, confermava la dinamica dei fatti come descritti, precisando che il gesto del Russo non era atto a ledere, attesa anche la distanza ravvicinata tra i due soggetti. Affermava altresì di non essere in grado di individuare con certezza il numero di maglia del tesserato della squadra A.S.D Pallacanestro Baiano 1988;

- sentito telefonicamente il secondo arbitro, sig. Squitieri Francesco, il quale confermava integralmente quanto riportato nel rapporto arbitrale;

- sentito telefonicamente l'UDC, sig. Tortora Alfonso, il quale confermava la dinamica così come riportata dai due arbitri. Riferiva, tuttavia, di non essere in grado di individuare con certezza il numero di maglia del tesserato della squadra A.S.D Pallacanestro Baiano 1988 coinvolto nell'episodio scatenante l'invasione di campo.

TANTO PREMESSO

La Corte osserva quanto segue:

- dalla ricostruzione dei fatti si può ritenere configurabile l'ipotesi di cui all'art. 33,4b) RG (comportamento non regolamentare espresso platealmente e/o in modo violento) atteso che la condotta tenuta dall'atleta Russo Carlo non era dotata del requisito della violenza e quindi finalizzata a cagionare un danno all'avversario bensì prevalentemente a liberarsi del pallone.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in riforma parziale del provvedimento del Giudice di primo grado, ritenuta applicabile l'ipotesi di cui all'art. 33,4b) RG, riduce la sanzione inflitta al tesserato Russo Carlo ad una giornata di squalifica.

Conferma nel resto il provvedimento impugnato.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 06 febbraio 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli